

COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA

Libero Consorzio di Agrigento

Prot n. 16874 del 03.10.2018

BILANCIO DI PREVISIONE

2018 - 2020

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Previsioni di entrata e di spesa

Gli stanziamenti di entrata e di uscita sono suddivisi secondo i nuovi schemi contabili sono riportati sinteticamente nel quadro generale riassuntivo.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato.

FONDO RISCHI CONTENZIOSO

In riferimento a quanto stabilito dal punto 5.2, lettera h) del principio contabile di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 118/2011 il quale prevede che nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva», subisca una condanna al pagamento di spese si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa.

Per ovviare alle varie implicazioni, l'ente deve provvedere all'accantonamento in uno specifico fondo rischi spese legali sulla base "di una ricognizione del contenzioso esistente (...) formatosi negli esercizi precedenti".

Pertanto, si è provveduto ad accantonare, sulla base delle probabilità di soccombenza fornite da ogni singolo legale nominato in difesa del Comune, tale somme a titolo di fondo rischi contezioso, istituendo apposito capitolo.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in

considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. La legge di bilancio 2018, ha modificato la percentuale di accantonamento nel modo seguente: il 1° anno (2018) una quota pari al 75%; il secondo (2019) una quota pari all'85% e il terzo anno (2020) una quota pari al 95%.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate le seguenti risorse:

- 1) TARI - SMALTIMMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
- 2) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
- 3) VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA

2. Rappresentare l'accantonamento a regime e quello obbligatorio delle risorse oggetto di accantonamento per gli anni 2018, 2019 e 2020:

Accantonamento effettivo a FCDE (Bilancio 2018)	Stanziamiento competenza	% FCDE selezionata	Accantonamento a regime (100%)	Obbligo 2018	Accantonamento obbligatorio	Accantonamento effettivo	Scostam. (+/-) da obbligatorio	% FCDE effettiva
3205 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARI -(CAPITOLI DI SPESA 127401-127707)	2.145.267,64	38,13 %	817.990,55	75,00 %	613.492,91	613.492,91	0,00	28,60 %
42800 VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC(50% CAPITOLI U.95601-95602- 232601-146207-44016-44006-49500)	80.000,00	27,64 %	22.112,00	75,00 %	16.584,00	16.596,00	12,00	20,75 %
50200 PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	580.000,00	71,10 %	412.380,00	75,00 %	309.285,00	389.368,50	80.083,50	67,13 %
50402 SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSED. PRODUT	40.000,00	54,88 %	21.952,00	75,00 %	16.464,00	21.339,00	4.875,00	53,35 %
51003 PROVENTI DERIVANTI CANONE DEPURAZIONE	98.000,00	67,76 %	66.404,80	75,00 %	49.803,60	57.234,45	7.430,85	58,40 %
Totale	2.943.267,64		1.340.839,35		1.005.629,51	1.098.030,86	92.401,35	37,31 %

Accantonamento effettivo a FCDE (Bilancio 2019)	Stanziamiento competenza	% FCDE selezionata	Accantonamento a regime (100%)	Obbligo 2019	Accantonamento obbligatorio	Accantonamento effettivo	Scostam. (+/-) da obbligatorio	% FCDE effettiva
3205 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARI -(CAPITOLI DI SPESA 127401-127707)	2.063.649,44	38,13 %	786.869,53	85,00 %	668.839,10	844.073,89	175.234,79	40,90 %
42800 VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC(50% CAPITOLI U.95601-95602- 232601-146207-44016-44006-49500)	80.000,00	27,64 %	22.112,00	85,00 %	18.795,20	21.431,90	2.636,70	26,79 %
50200 PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	580.000,00	71,10 %	412.380,00	85,00 %	350.523,00	421.761,50	71.238,50	72,72 %
50402 SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSED. PRODUT	40.000,00	54,88 %	21.952,00	85,00 %	18.659,20	24.184,20	5.525,00	60,46 %
51003 PROVENTI DERIVANTI CANONE DEPURAZIONE	98.000,00	67,76 %	66.404,80	85,00 %	56.444,08	64.865,71	8.421,63	66,19 %
Totale	2.861.649,44		1.309.718,33		1.113.260,58	1.376.317,20	263.056,62	48,10 %

-

Accantonamento effettivo a FCDE (Bilancio 2020)	Stanziamiento competenza	% FCDE selezionata	Accantonamento a regime (100%)	Obbligo 2020	Accantonamento obbligatorio	Accantonamento effettivo	Scostam. (+/-) da obbligatorio	% FCDE effettiva
3205 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI -TARI -(CAPITOLI DI SPESA 127401-127707)	2.063.649,44	38,13 %	786.869,53	95,00 %	747.526,05	943.376,70	195.850,65	45,71 %
42800 VIOLAZ. STRADALI, ORDIN. SINDAC. , ETC(50% CAPITOLI U.95601-95602- 232601-146207-44016-44006-49500)	80.000,00	27,64 %	22.112,00	95,00 %	21.006,40	23.953,30	2.946,90	29,94 %
50200 PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	580.000,00	71,10 %	412.380,00	95,00 %	391.761,00	471.380,50	79.619,50	81,27 %
50402 SERVIZIO PUBBL. FOGNATURA - INSED. PRODUT	40.000,00	54,88 %	21.952,00	95,00 %	20.854,40	27.029,40	6.175,00	67,57 %
51003 PROVENTI DERIVANTI CANONE DEPURAZIONE	98.000,00	67,76 %	66.404,80	95,00 %	63.084,56	72.496,97	9.412,41	73,98 %
Totale	2.861.649,44		1.309.718,33		1.244.232,41	1.538.236,87	294.004,46	53,75 %

La Tassa sui Rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES (Tributo sui rifiuti e sui Servizi) in vigore nel 2013 e della TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) in vigore fino al 2012. Dal momento che queste risorse sono del tutto assimilabili da un punto di vista contabile (si tratta sempre di entrate accertate sulla base degli avvisi di pagamento emessi), si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi in un unico prospetto, in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter determinare il FCDE di competenza. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.

L'accantonamento relativo al fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2018 ammonta a €. 1.005.629,51, per l'anno 2019 pari ad €. 1.113.260,58 e per l'anno 2020 pari ad €. 1.244.232,41.

Relativamente, ai suddetti accantonamenti è necessario definire un percorso che miri al recupero nell'immediato delle somme a residuo delle risorse oggetto di accantonamento al FCDE, senza il quale l'ammontare di tale accantonamento è destinato ad incrementare.

ALTRI ACCANTONAMENTI FONDI ISCRITTI A BILANCIO

Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "Accantonamento di fine mandato del Sindaco" per un importo di €. 1.696,74, maturato nel secondo semestre del 2017.

Fondo di Riserva

L'istituzione di tale fondo è prevista secondo quanto disposto dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000.

Gli importi stanziati a Bilancio pari ad Euro 53.000,00 rientrano nei limiti di legge.

Si precisa che nel corso dell'anno 2018 è stato effettuato n. 1 prelevamento dal Fondo Riserva, al fine di fronteggiare le spese riguardanti le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018, pari ad €. 8.479,04 secondo quanto disciplinato dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 8.12.

Visto che l'art 176 del D.Lgs 267/2000 attribuisce all'organo esecutivo la competenza ad adottare provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva, il sopracitato provvedimento è stato approvato con Delibera di Giunta n. 18 del 23.02.2017.

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Il Fondo Pluriennale Vincolato è iscritto tra la prima posta di bilancio, così come previsto dal comma 7, lettera a dell'art 165 del TUEL.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

Si specifica che gli enti partecipati dall'Ente sono i seguenti:

- ATO GE.SA. AG.2 SPA in liquidazione volontaria con una quota del 2,62%;
- CONSORZIO DI AMBITO ATO Agrigento con una quota pari 1,06 %;
- S.R.R. ATO 4 – Agrigento Provincia Est – con quota pari a 1,813%;
- GAC GOLFO DI GELA S.C.A.R.L – con quota pari 1%;

Come previsto dalla Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 05.10.2017)

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Oltre a quanto già evidenziato nei punti precedenti, si ritiene utile analizzare l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese non ricorrenti. Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

Al fine di un'adeguata interpretazione del prospetto di bilancio si precisa quanto segue:

- In riferimento alle entrate relative agli oneri di urbanizzazione così come disposto dalla legge 232/2016 dal 1° gennaio 2018, sono destinate esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

- In riferimento all'art 12 Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" che autorizza la spesa di € 100.000.000,00 per l'anno 2016, prevedendo un apposito Fondo iscritto nella missione 'Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti'

quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale ed il successivo decreto del 30 dicembre 2016 che indica le modalità di riparto, è stato valutato legittimo prevedere un apposito stanziamento in entrata, quel somma residua del 2017, (giusta comunicazione prot n. 5051 del 10.04.2018)

- la Legge di Stabilità Regionale n. 8 dell'8 maggio 2018, all'art 15 prevede espressamente al comma 1 un contributo straordinario di 2.000 migliaia di euro, ..."in considerazione delle particolari difficoltà riferite al fenomeno immigratorio in cui versano i comuni di Lampedusa e Linosa, di Pozzallo, Augusta e Porto Empedocle". Pertanto, alla luce di tale dispositivo si è ritenuto legittimo prevedere apposito stanziamento in entrata a copertura di spese correnti.

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Elisabetta Vuturo